

Pubblicato il 05/03/2021

N. 01895/2021REG.PROV.COLL.
N. 07937/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7937 del 2020, proposto da Sodexo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

contro

Asl Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Libera Valla, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

nei confronti

Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., La Cascina Global Service S.r.l., Vivenda S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, n. 864 del 2020, resa tra le parti, in data 18 giugno 2020, mai notificata, con cui era respinto il ricorso

per l'annullamento

1) del bando, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto, del capitolato d'oneri/schema di contratto e di tutta la documentazione di gara della procedura aperta telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali della A.S.L. BA, nella parte in cui prevedono:

- quale criterio di valutazione delle offerte tecniche quello inerente a eventuali strutture esterne, che verranno utilizzate rispetto alla struttura interna del presidio ospedaliero "Di Venere" in Bari-Carbonara (art. 2 del c.s.a. ed art. 2 del capitolato d'oneri/schema contrattuale);

- che l'affidamento sarà valido per un periodo di mesi ventiquattro, eventualmente rinnovabili, oltre ad opzione di estensione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40% dell'importo complessivo di gara, anche in favore di altre Aziende sanitarie della Regione Puglia;

2) dei chiarimenti pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, laddove ammettono l'utilizzo di ulteriori centri di cottura per la produzione dei pasti; e per la conseguente condanna dell'ente resistente alla riedizione della gara, con espulsione delle predette disposizioni di gara censurate;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 1, co. 17, d.l. 183 del 2020 che proroga quanto stabilito dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 con riferimento allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino alla data del 30 aprile 2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Asl Bari, della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., della La Cascina Global Service S.r.l. e della Vivenda S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza con modalità da remoto del giorno 11 febbraio 2021 il Cons. Solveig Cogliani; e dati per presenti gli Avvocati delle parti, come da dichiarazione di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La controversia attiene alla legge di gara relativa alla procedura avente ad oggetto *“l'affidamento del Servizio di Ristorazione destinato ai pazienti ricoverati ed utenti aventi diritto presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali della ASL BA”* nella parte in cui prevedono:

- quale criterio di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti quello avente ad oggetto le *“... ulteriori strutture che verranno utilizzate per l'espletamento del servizio, quale punto di cottura e preparazione pasti stimate sia dal punto di vista strutturale che dalla capacità di produzione, considerando, anche, altre commesse in corso di esecuzione”* per complessivi 8 punti/70 (art. 7 del disciplinare), in uno con la facoltà di utilizzo di uno o più centro di cottura ulteriore/i rispetto a quello del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara (art. 2 del c.s.a. ed art. 2 del capitolato d'oneri/schema contrattuale);

- che *“L'affidamento sarà valido per un periodo di mesi 24 (ventiquattro), eventualmente rinnovabili per un periodo di ulteriori dodici mesi + altri dodici mesi, oltre ad opzione di estensione delle condizioni contrattuali nella misura massima del 40% dell'importo complessivo di gara, con riferimento sia al valore economico che ad estensione temporale, anche in favore di altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, ai sensi dell'art.28 della L.R. 4/2001 ... L'Importo presunto annuale posto a base d'asta, iva esclusa ammonta ad € 4.933.553,40 ; importo biennale € 9.867.106,80 oltre IVA; importo opzione rinnovo ulteriori mesi dodici + mesi dodici €4.933.553,40 oltre IVA per ogni singola annualità; importo estensione nella misura massima del 40% sul valore biennale stimato dell'appalto € 3.946.842,72 oltre IVA”*.

Il primo giudice respingeva integralmente il gravame e, per l'effetto, condannava l'attuale appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.000,00 oltre oneri dovuti per legge.

Nelle more del giudizio si addiveniva all'aggiudicazione, con deliberazione del direttore generale n. 1331 del 07/10/2020 al r.t.i. Coop- di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop – La Cascina Global Service S.r.l. – Vivenda S.p.A., seguito, nella graduatoria risultante all'esito dell'assegnazione dei punteggi, da Ladisa S.p.A., Sagifi S.p.A. e, infine, dalla appellante.

Avverso la sentenza di prime cure, l'appellante propone i motivi di censura di seguito specificati.

I –*Error in iudicando* in relazione alla reiezione del primo motivo per errata deliberazione sugli artt. 79, 83, 94, 95 e 100 d.lgs. n. 50/2016, nonché sulla *lex specialis* della gara e, segnatamente, con riferimento agli artt. 7 del disciplinare, 2 del capitolato speciale, e 2 del capitolato d'oneri/schema di contratto; difetto di motivazione, motivazione carente e perplessa e travisante; perché erroneamente il primo giudice non avrebbe valutato le censure rivolte avverso la scelta dell'amministrazione di prevedere da un lato, l'obbligo in capo ai concorrenti di preparare i pasti per degenti ed utenti aventi diritto presso il centro cottura esistente nel P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara e dall'altro lato, non solo la facoltà per i medesimi operatori di utilizzare uno o più centri di cottura diversi purché "*nella disponibilità*" degli operatori economici ma, addirittura, un criterio di valutazione volto a premiare le "*ulteriori strutture che verranno utilizzate per l'espletamento del servizio, quale punto di cottura e preparazione pasti stimate sia dal punto di vista strutturale che dalla capacità di produzione, considerando, anche, altre commesse in corso di esecuzione*".

Tale opzione sarebbe illogica, in quanto avendo, infatti, la stazione appaltante imposto al concorrente/aggiudicatario l'utilizzo di un centro di cottura già idoneamente attrezzato per la produzione di tutti i pasti indicati nella disciplina di gara - anzi con una capacità di molto superiore come attestato dal fornitore Elettrolux in occasione del sopralluogo effettuato dalla appellante il 28 novembre 2019, non sarebbe comprensibile la ragione per la quale i partecipanti debbano utilizzarne ulteriori. Tale opzione sarebbe,

dunque, invece da intendersi diretta a favorire i concorrenti già operativi sul territorio.

b) In ogni caso, il criterio censurato si appaleserebbe violativo dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e *par condicio competitorum* che costituiscono la *ratio* delle procedure di evidenza pubblica.

c) In subordine, quand'anche la disponibilità di uno o più centri esterni rispetto a quello messo a disposizione dalla stazione appaltante fosse qualificata come requisito di esecuzione (evenienza della quale è pur tuttavia lecito dubitare, stante il tenore della *lex specialis* di gara e dei chiarimenti resi dall'A.S.L.), quest'ultimo dovrebbe comunque essere ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 100 del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale “1. *Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali?*”

Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nell'affermare – nel silenzio della *lex specialis* - che il criterio valutativo in disamina sarebbe volto a permettere, attraverso il concorso “... *alla costruzione della qualità del servizio*”, “*una migliore somministrazione dei pasti per qualità microbiologiche, organolettiche e nutrizionali?*”.

d) Ancora il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciare sul ‘fulcro’ della censura, cioè la violazione dei principi di concorrenzialità e non discriminazione, giusta l'introduzione di un punteggio migliorativo attribuibile, nella sostanza, unicamente sulla base di un requisito meramente territoriale da rapportarsi all'obbligo di garantire il rispetto delle tempistiche previste dall'art. 2 del c.s.a.

d) Ancora più errato sarebbe il passaggio motivazionale della sentenza, laddove afferma che “*Invero, il chiarimento, che non modifica, come obiettato invece dalla società ricorrente, i documenti di gara in alcun modo, è in linea con il contenuto delle clausole opinate e le conferma. Mentre, a ben vedere, l'opportunità concessa di utilizzare*

l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di poter disporre di un centro cottura esterno, vale per tutti i potenziali offerenti e quindi amplia la platea degli operatori economici partecipanti, escludendo in tal modo in nuce qualsivoglia remota finalità restrittiva della concorrenza'.

e) Quanto al chiarimento gravato, la lettera dello stesso sarebbe inequivoca nel confermare che il possesso di uno/più centro/centri di cottura dovesse essere considerato quale requisito di partecipazione e non di esecuzione (*“3. In base alla risposta vostra PI120400-19 si desume che per poter garantire il servizio richiesto occorre avere in disponibilità un centro di cottura in esecuzione del contratto si chiede quindi conferma che lo stesso essendo requisito di partecipazione possa essere acquisita la disponibilità attraverso l'avvalimento”*), in tal modo avendo l'Amministrazione – secondo la prospettazione dell'appellante - modificato il bando, al contrario quanto sostenuto dall'Amministrazioni sede difensiva.

II – *Error in iudicando* in relazione alla reiezione del secondo motivo di ricorso per errata delibazione dell'art. 9, comma 3 bis, d.l. n. 66 del 2014 e della circolare M.E.F. prot. n. 20518/2016; difetto di motivazione, motivazione carente, perplessa e travisante, poiché siffatte previsioni, nella parte in cui individuano una durata dell'affidamento pari addirittura sino a quattro anni dalla stipula del contratto e durante i quali è altresì ammessa l'estensione delle prestazioni nei limiti del 40% dell'importo contrattuale anche in favore di altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, si appaleserebbero illegittime per violazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 (poi convertito in l. n. 89 del 23 giugno 2014), secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara”*. La previsione di una durata dell'affidamento così estesa, oltre a non essere stata adeguatamente motivata, sarebbe idonea a determinare una situazione di incertezza ed aleatorietà in capo agli operatori

economici, di tal che questi ultimi non sarebbero in grado di valutare adeguatamente la convenienza economica della partecipazione alla procedura di gara attesa la possibilità che l'offerta, sebbene calibrata su quattro anni, si trovi poi a non essere integralmente attuata giusta la necessità di interrompere l'esecuzione dell'appalto in ragione della indizione della procedura di gara regionale.

Il che renderebbe ancor più illegittima per violazione di legge e sviamento la scelta discriminatoria di favorire i concorrenti in possesso di centri di cottura esterni ma ubicati nel contesto territoriale della stazione appaltante

Siffatta evenienza si appaleserebbe ancor più grave ove si consideri, d'altra parte, l'ulteriore incertezza dovuta altresì all'impossibilità di conoscere in che termini possa essere attuata la riserva di estensione delle prestazioni contrattuali anche ad altre aziende sanitarie della Regione Puglia.

Si è costituita la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. Azienda Sanitaria Locale di Bari - ASL BA, che ha proposto appello incidentale in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata in primo grado sulla base del carattere non escludente delle clausole impugnate, attraverso il richiamo ai principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 aprile 2018, n. 4.

Inoltre, l'Amministrazione ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello, poiché, benché nelle more della proposizione dell'appello, l'appalto sia stato aggiudicato, l'appellante non ha impugnato l'aggiudicazione e si è limitata a notificare l'appello al R.T.I. primo classificato, qualificandolo alla stregua di un 'contraddittore sopravvenuto'. In via ulteriormente subordinata, espone la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del secondo R.T.I. classificato, che sarebbe pregiudicato dal travolgimento dell'intera procedura di gara.

Sul primo motivo di appello richiama quanto affermato dal primo giudice con riguardo alla non abnormità del criterio di valutazione. La circostanza che il centro cottura fornito dalla ASL BA in comodato d'uso sarebbe da solo

sufficiente a produrre il numero di pasti necessari per soddisfare il fabbisogno dell'appalto, sarebbe valutazione che attiene al merito delle scelte discrezionali della S.A. ed esula dal sindacato del G.A.; pertanto, correttamente il giudice di prime cure, una volta ritenuto che il criterio non fosse abnorme o irrazionale, avrebbe omesso di considerarlo.

Con il secondo profilo il criterio sarebbe premiante e non escludente e, dunque, non sarebbe discriminatorio, come evidenziato dal primo giudice.

Quanto al chiarimento, l'opportunità concessa di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, allo scopo di poter disporre di un centro cottura esterno, vale per tutti i potenziali offerenti e quindi amplierebbe la platea degli operatori economici partecipanti, escludendo in tal modo in nuce qualsivoglia remota finalità restrittiva della concorrenza.

Infondata sarebbe la censura con riferimento alla natura del chiarimento teso a trasformare la *lex specialis*, che a dire dell'appellante avrebbe previsto il centro di cottura come requisito di esecuzione e non di partecipazione. Il chiarimento secondo la ASL avrebbe dato per scontato che la presenza di un centro di cottura limitrofo sarebbe prescritto come requisito di partecipazione dal bando.

Sul secondo motivo di appello corretta sarebbe la statuizione del giudice di primo grado, poiché i profili relativi alla durata dell'appalto e alla sua eventuale estensione, apparterrebbero all'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione. Le scelte operate dalla ASL Bari sarebbero finalizzate a garantire la vigenza di un rapporto contrattuale che non sia suscettibile di proroghe non contrattualmente previste, qualora al suo termine non sia conclusa e contrattualizzata la predetta gara regionale; in tale ottica l'affermazione di controparte per cui sarebbe "*estramamente verosimile*" che la gara regionale venga avviata entro breve termine, apparirebbe sganciata da qualsiasi valido riferimento.

Né alcun rilievo assumerebbero, nel presente giudizio, le determinazioni del nn. 3435 del 12 marzo 2019 e 4100 del 9 dicembre 2019 dell'A.O.U. Ospedali

Riuniti di Foggia.

Con memoria del 9 novembre 2020 l'appellante ha evidenziato l'inutilità di impugnazione dell'aggiudicazione in presenza di un gravame avverso la legge di gara e diretto al rinnovamento della procedura.

L'aggiudicataria appellata ha eccepito, con successiva memoria, l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello poiché l'appellante ha regolarmente concorso senza aver sollevato censura alcuna – neppure di illegittimità derivata - in ordine al provvedimento conclusivo del procedimento in seno al quale la propria offerta è stata valutata e ritenuta meritevole del terzo posto in graduatoria e l'inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo.

L'Asl ha presentato note d'udienza.

L'appellante ha ribadito le proprie ragioni con memoria per l'udienza di discussione, a cui ha fatto seguito la memoria di replica della ASL.

All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Ritene il Collegio che si possa prescindere, per ragioni di economia processuale dall'approfondita disamina delle eccezioni preliminari, anche con riferimento alla improcedibilità, poiché l'appello è infondato nel merito.

III – In primo luogo, nessun dubbio può essere rivolto quanto alla natura di criterio di valutazione della disponibilità di più strutture per l'espletamento del servizio. Ad esse, infatti, nella legge di gara è assegnato il punteggio aggiuntivo di massimo 8 punti.

Per tabulas risulta, dunque, smentita la dedotta alterazione della legge di gara da parte del chiarimento, che anzi, proprio nel riferire la possibilità di ricorso all'avvalimento esclude ogni dubbio in ordine al carattere limitativo della concorrenza avanzato dalla parte ricorrente.

La valutazione di favore per la molteplicità dei punti di cottura, non risulta – a differenza di quanto dedotto dall'odierno appellante – una 'creazione' del primo giudice, ma è facilmente desumibile da quanto indicato nel capitolato tecnico, laddove allo steso art. 1 si sottolinea l'allineamento del servizio alle

esigenze nutrizionali dei pazienti, la necessità che il servizio assicuri l'offerta di menù vari, appetibili anche attenti ai sapori della tradizione locale.

Ne discende che il criterio censurato risulta precipuamente diretto ad apprezzare la qualità del servizio, secondo la scelta operata dall'Amministrazione. Tuttavia, per quanto si è detto, esso non comporta alcuna alterazione della concorrenza, garantendo la partecipazione anche di operatori che non siano originariamente presenti sul territorio.

IV – Quanto al secondo motivo di appello, la durata del contratto è chiaramente rivolta a garantire la continuità del servizio sino alla conclusione della gara regionale, secondo quelle che sono le caratteristiche di gara ponte.

Con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518/2016 sono state fornite indicazioni per l'attuazione dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014 in ordine all'acquisizione di beni e servizi nel settore della Sanità.

In particolare, nella predetta circolare viene precisato che *“... in assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:*

- *stipula di un contratto ponte ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *stipula di un contratto ponte ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti “per la ripetizione di servizi analoghi”, per lo “stretto tempo necessario” all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la*

data di attivazione da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016)”.

Oltre a ciò, il comma 3 –bis del d.l. n. 66/2014, inserito dall’art. 1, comma 421, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 dispone: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)”.*

Non vi è dubbio, pertanto, che, alla luce della predetta disposizione, nella more dell’espletamento della procedura da parte della società InnovaPuglia – soggetto aggregatore regionale – ancora al tempo dello svolgimento della gara e della sentenza di prime cure non iniziate, come correttamente evidenziato dal primo giudice – era possibile per l’Amministratore espletare una gara ponte – specificamente motivata sull’esigenza di assicurare il servizio nelle more.

Né può essere condivisa la censura di incertezza quanto alla formulazione dell’offerta, essendo chiaramente individuato il periodo dell’affidamento, mentre è indicato – correttamente in sede di disciplinare la possibilità di rinnovo nel caso di mancata conclusione della procedura aggregata.

Orbene, a riguardo, va evidenziato che la clausola di estensione nell’ambito sanitario, che ha iniziato a trovare affermazione con la concentrazione della domanda, come meccanismo utile ad allineare temporalmente le scadenze contrattuali di più amministrazioni, evitando di dover ricorrere a micro - procedure parziali, e per far fronte a fabbisogni non previsti di amministrazioni sprovviste di contratto attivo, è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Appare sufficiente, in questa sede ricordare che questa Sezione ha avuto modo di precisare che *“L’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene*

sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l'oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la cd. clausola di estensione, sanno ed accettano che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell'offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle Amministrazioni eventualmente richiedenti – che su quello oggettivo – per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo. Il timore che, attraverso il meccanismo dell'estensione, venga aggirato il confronto concorrenziale e, più in generale, il principio della concorrenza, arbitrate dell'intera disciplina dei contratti pubblici, è del tutto infondato, poiché le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto (eventualmente) multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta, e per servizi sostanzialmente identici o analoghi, a tante gare quante sono le Amministrazioni richiedenti” (Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2016 n. 445).

Orbene, nella specie, dunque, tali condizioni risultano rispettate quanto all'indicazione dell'oggetto della gara, della durata, delle condizioni già dal disciplinare.

V – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza appellata.

VI – Quanto sin qui ritenuto rende improcedibile l'appello incidentale, orientato a far dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado.

VII – Sussistono giusti motivi, per la particolarità della questione esaminata, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. Dichiaro improcedibile l'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2021

con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE
Solveig Cogliani

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO